

CLINICA VILLA VALERIA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	P.zza CARNARO n. 18 ROMA (RM)
Codice Fiscale	14891771009
Numero Rea	RM 1553584
P.I.	14891771009
Capitale Sociale Euro	90.000 i.v.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	861020
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	2.277.871	35.087
II - Immobilizzazioni materiali	804.886	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	21.772	0
Totale immobilizzazioni (B)	3.104.529	35.087
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.321.950	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	1.321.950	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	37.685	644
Totale attivo circolante (C)	1.359.635	644
D) Ratei e risconti	1.000	0
Totale attivo	4.465.164	35.731
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	90.000	10.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	183	4.001
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	(55)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(2.658.132)	(3.763)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	(2.567.949)	10.183
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	929.143	0
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.103.615	25.548
esigibili oltre l'esercizio successivo	355	0
Totale debiti	6.103.970	25.548
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	4.465.164	35.731

Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	474.423	0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	29.335	0
Totale altri ricavi e proventi	29.335	0
Totale valore della produzione	503.758	0
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	105.920	394
7) per servizi	171.047	1.903
8) per godimento di beni di terzi	212.502	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.908	0
b) oneri sociali	58.313	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	42.853	0
c) trattamento di fine rapporto	15.164	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	27.689	0
Totale costi per il personale	105.074	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	131.328	0
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	61.473	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	69.855	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	131.328	0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	183.500	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	2.252.236	1.260
Totale costi della produzione	3.161.607	3.557
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(2.657.849)	(3.557)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	283	206
Totale interessi e altri oneri finanziari	283	206
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(283)	(206)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(2.658.132)	(3.763)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	0
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0

21) Utile (perdita) dell'esercizio	(2.658.132)	(3.763)
------------------------------------	-------------	---------

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

L'esercizio in corso al 31/12/2020 si chiude con una perdita di € 2.658.132.

Attività svolte

La Clinica Villa Valeria opera da anni a Roma nel settore sanitario accreditata con il SSN soprattutto nel settore dell'ortopedia, urologia, cardiologia, chirurgia plastica, dermatologia, oculistica, diagnostica per immagini e laboratorio analisi.

Nel mese di novembre dell'esercizio in commento, il management aziendale su impulso della compagine sociale, decide per un radicale cambio di strategia, dedicandosi completamente al settore privato.

In considerazione di ciò, è stato ceduto il ramo di azienda inerente le convenzioni con il SSN, ad un valore di Euro 8.140.000, realizzato nel mese di febbraio del 2021, realizzando quindi una cospicua plusvalenza che ha permesso la totale copertura della perdita realizzata nell'anno 2020 appena conclusosi, e un significativo avanzo di utili.

A conclusione di questa profonda ristrutturazione che ha coinvolto e coinvolge tutta l'azienda, nel mese di aprile 2021 è variata la compagine sociale e connessa direzione della stessa, nella composizione dell'organo amministrativo, con un rinnovato rilancio della clinica che nonostante la delicata fase congiunturale ed il nuovo mercato di riferimento totalmente privato, ha manifestato risultati sono più che soddisfacenti.

Tassonomia del bilancio e principi contabili OIC

La tassonomia XBRL del bilancio al 31/12/2020 (istruzioni operative XBRL Italia del 22/01/2020 su tassonomia PCI_2018-11-04) non differisce dalla precedente sia a livello di schemi quantitativi del bilancio che di tabelle in nota integrativa.

Tra le novità della nota integrativa, figurano:

- l'informativa sulle *perdite*, introdotta dall'art. 6 del D.L. liquidità, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021, in tema di *Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale*, che permette di rinviare al quinto esercizio successivo, gli interventi di amministratori e soci in caso di riduzione o perdita del capitale sociale avvenuta nell'esercizio al 31/12/2020 e comporta che tali perdite e le loro movimentazioni, siano adeguatamente indicate in Nota Integrativa.
- l'informativa da rendere in caso di *sospensione degli ammortamenti* di cui alla Legge 13 ottobre 2020, n.126, indicando le immobilizzazioni oggetto dell'agevolazione, le ragioni e l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.

Si segnala anche una intensa attività interpretativa da parte dell'OIC nell'ambito dei principi contabili che concorrono alla formazione del bilancio:

- la comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali *Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi*;
- la comunicazione *COVID 19: OIC 16 e OIC 24* – modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali- possibilità di passaggio dal metodo di ammortamento a quote costanti a quello per unità di prodotto.
- il documento interpretativo n.7 sulla Legge 13 ottobre 2020, n.126 *Aspetti contabili della rivalutazione dei beni dell'impresa e delle partecipazioni*;
- il documento interpretativo n.8 sulla Legge 17 luglio 2020, n.77 *Disposizioni transitorie in materia di bilancio-deroga al requisito della continuità aziendale*;

- il più recente documento interpretativo n.9 sulla Legge 126/2020 *Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio-sospensione ammortamenti*.

Principi di redazione

Principi di redazione

Il bilancio è redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma C.c., così come interpretato ed integrato dai principi contabili dell'OIC, e ove applicabili dalle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre alle regole della tassonomia. Per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono essere rispettati i postulati del bilancio, indicati dal Principio contabile OIC 11 che si riferisce sia all'art. 2423 bis del codice civile, che agli articoli 2423 ("Redazione del bilancio") e 2423 ter ("Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico").

Nei bilanci in forma abbreviata il rendiconto finanziario è facoltativo. Segue l'elenco e la specifica dei principi di redazione adottati.

a) Prudenza:

- la valutazione delle voci al 31/12/2020 è avvenuta secondo prudenza, con ragionevole cautela nelle stime, in condizioni di incertezza.
- Gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente (esempio: nell'ambito delle rimanenze, la valutazione è stata effettuata autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce, nel rispetto della previsione di legge, evitando che i plusvalori di alcuni elementi potessero compensare i minusvalori di altri).
- Si sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Questa asimmetria nella contabilizzazione dei componenti economici, è diretta conseguenza della prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza.

b) Prospettiva della continuità aziendale:

1. La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività produttive non essenziali, in Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, questo ha prodotto effetti sulla produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull'occupazione, su tutti gli aspetti imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello nazionale ed internazionale.
2. La Vostra azienda non ha subito il blocco produttivo in quanto ha svolto e/o svolge attività ritenute essenziali.
3. La prosecuzione dell'attività durante la pandemia, non ha impattato negativamente nel bilancio della Vostra azienda.
4. Pertanto, la direzione aziendale fa presente che: non sono state identificate significative incertezze sulla capacità di continuazione dell'attività aziendale.

c) Rappresentazione sostanziale:

La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, rispetto alla forma, criterio a cui sono conformati tutti i principi contabili OIC. Ad esempio da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria, o l'inverso. E' compito del redattore del bilancio effettuare un attento esame degli elementi di uno o più contratti collegati per l'applicazione del suddetto postulato.

d) Competenza:

La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti sono stati imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio, specificamente si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Il principio di competenza è collegato a quello di correlazione, cioè i costi sono correlati ai ricavi.

e) Costanza nei criteri di valutazione:

Per i criteri di valutazione adottati nell'esercizio si rimanda alla successiva sezione della presente nota integrativa. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Le deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali e la nota integrativa deve darne adeguata motivazione specificando l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. La costanza dei criteri di valutazione permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati di bilancio nel susseguirsi degli esercizi in modo da consentire agevoli analisi dell'evoluzione della società da parte dei destinatari del bilancio e riducendo, al contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori.

f) Rilevanza:

Il principio comporta che un'informazione di bilancio è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari sulla base del bilancio della società. Poiché il concetto di rilevanza è dominante nella formazione del bilancio, per quantificare la rilevanza si deve tenere conto sia di elementi *qualitativi* che *quantitativi*. I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione economica dell'operazione rispetto alle grandezze di bilancio di maggiore interesse per i destinatari primari del bilancio. I fattori qualitativi, che trascendono gli aspetti quantitativi, sono quelli la cui importanza è sempre tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società. E' sempre valido il principio secondo il quale non è necessario rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, semprechè le scritture contabili siano regolarmente tenute e in nota integrativa siano illustrati i casi in cui si è data attuazione a tale disposizione.

g) Comparabilità:

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Deroghe

Nel bilancio al 31/12/2020 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423, comma 5.

L'art. 2423 prevede che, se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione sulla redazione del bilancio è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamento di principi contabili

Nel bilancio chiuso al 31/12/2020 non sono cambiati i principi contabili utilizzati per le singole voci, assicurando quindi il carattere di continuità rispetto al bilancio precedente.

Ai sensi del principio contabile OIC 29, i principi contabili sono le regole che disciplinano l'individuazione delle operazioni, le modalità della loro rilevazione, i criteri di valutazione delle operazioni e di classificazione ed esposizione del loro valore in bilancio.

Un *nuovo* principio contabile può essere ad *applicazione retroattiva* se utilizzato anche per operazioni avvenute in esercizi precedenti a quello in cui avviene il cambiamento, come se fosse sempre esistito, oppure può essere ad *applicazione prospettica* se utilizzato solo per operazioni che si verificano dopo la data in cui avviene il cambiamento, quindi mantenendo il precedente trattamento di bilancio per le operazioni pregresse.

Non sono cambiamenti di principi contabili:

- a. L'adozione di un principio contabile per rappresentare operazioni sostanzialmente diverse da quelle precedentemente verificatesi;
- b. La prima applicazione di un principio contabile esistente per rappresentare operazioni che non si sono mai verificate precedentemente, oppure che prima erano contabilizzate diversamente poiché non erano rilevanti.

In assenza di specifiche disposizioni transitorie, il cambiamento di principio contabile:

- è applicato retroattivamente;
- i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso, di regola nella voce 'utile portato a nuovo' (o in equivalente posta del patrimonio netto);
- per il principio di comparabilità del bilancio, e solo a tale fine, viene rettificato il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato, in caso di principio contabile con applicazione retroattiva (se ciò non è possibile o è eccessivamente oneroso, la società ne dà adeguata informativa in nota integrativa, operando le rettifiche solo nell'esercizio in corso).

I cambiamenti di stime su elementi presenti alla data di bilancio o il cambio di stime sulla evoluzione futura del valore di tali elementi, non costituiscono cambiamenti di principi contabili (o correzioni di errori). Si tratta del normale procedimento di formazione del bilancio.

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti

Nel bilancio chiuso al 31/12/2020 non si rilevano correzioni di errori rilevanti rispetto al bilancio precedente.

Un errore consiste nell'omessa o errata applicazione di un principio contabile, ove i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili nel momento in cui viene commesso. L'errore è una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e può essere rappresentato anche da un'informazione non fornita o fornita in modo non corretto in nota integrativa.

I cambiamenti di stime su elementi presenti alla data di bilancio o il cambio di stime sulla evoluzione futura del valore di tali elementi, non costituiscono correzioni di errori, in quanto si tratta del normale procedimento di formazione del bilancio.

In particolare, avendo operato con diligenza, non costituiscono errori:

- le successive variazioni delle stime, se quelle iniziali erano state fatte in base ai dati disponibili in quel momento;
- l'adozione di criteri contabili in base ai dati disponibili in un momento che successivamente si sono dimostrati diversi.

Un errore è *rilevante* se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

La correzione:

- per un *errore rilevante* commesso in esercizi precedenti: è retroattiva ed i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui è rilevato, di regola nella voce 'utile portato a nuovo' (o in equivalente posta del patrimonio netto);
- per un *errore non rilevante* commesso in esercizi precedenti: è contabilizzata solo sul conto economico dell'esercizio in cui è rilevato.

Per il principio di comparabilità del bilancio, e solo a tale fine, è necessario correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti, retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue:

- se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l'esercizio precedente;
- se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente.

se ciò non è possibile o è eccessivamente oneroso, la società ridetermina solo il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio corrente.

Se l'errore rilevante dell'esercizio precedente rende nulla o annullabile la delibera che ha approvato il bilancio, il redattore del bilancio deve adottare gli opportuni provvedimenti giuridici che ne conseguono.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Comparabilità del bilancio

Nel bilancio abbreviato al 31/12/2020 non si rilevano problematiche generali di comparazione con l'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, punto 1, C.c.)

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 coincidono con quelli utilizzati nel bilancio al 31/12/2019. Per le voci del bilancio è stato rispettato il carattere di continuità di applicazione dei Principi Contabili rispetto al bilancio precedente.

Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i criteri generali di prudenza, prospettiva della continuità aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza, comparabilità, per i cui approfondimenti si rimanda alle altre sezioni della *Parte iniziale* della Nota Integrativa.

Nei bilanci in forma abbreviata sono facoltativi: il criterio del costo di acquisto per i titoli immobilizzati, il valore presumibile di realizzo per i crediti ed il valore nominale per i debiti, cioè non si applica il criterio del costo ammortizzato, obbligatorio solo per le imprese tenute alla redazione del bilancio ordinario.

Immobilizzazioni

Nel bilancio in forma abbreviata, le immobilizzazioni, non devono più essere iscritte al costo con detrazione dei fondi e delle svalutazioni nel prospetto patrimoniale. Di conseguenza, le informazioni su tali valori sono reperite in apposita tabella della presente nota integrativa.

Immateriali

La Vostra società, al 31/12/2020, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti dei **beni immateriali**, ai sensi dell'art. 60 L.126/2020.

Avviamento

L'avviamento, è stato iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale, a seguito dell'operazione di conferimento per l'importo corrispondente alla differenza tra i saldi delle voci dell'attivo e quelle del passivo trasferite dalla conferente come da atto.

Nel caso in cui alla data di chiusura dell'esercizio risulti, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, una perdita durevole di valore della immobilizzazione immateriale, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Negli esercizi successivi, se verranno meno i presupposti della svalutazione, occorre ripristinare il valore originario rettificato dei soli ammortamenti, con esclusione dell'avviamento e degli oneri pluriennali (OIC 9).

Materiali

La Vostra società, al 31/12/2020, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti dei **beni materiali**, ai sensi dell'art. 60 L.126/2020.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. Per le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario si rimanda ad un'apposita sezione della presente Nota Integrativa.

Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio di competenza e sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione, secondo quanto indicato dall'art. 2425 bis, comma 4, C.c.

Crediti

Nel bilancio in forma abbreviata, sia i crediti commerciali che finanziari o comunque di tipo non commerciale, sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo.

Non è stato previsto alcuno stanziamento al fondo svalutazione crediti.

Debiti

Nel bilancio in forma abbreviata, sia i debiti commerciali che finanziari o comunque non di tipo commerciale, sono rilevati al loro valore nominale; il valore tiene conto di resi o di rettifiche di fatturazione.

Strumenti finanziari derivati

Anche nei bilanci in forma abbreviata, gli strumenti finanziari derivati, iscritti a partire dal 2016 devono essere valutati al fair value (anche se incorporati in altri strumenti finanziari). Lo strumento finanziario, se attivo, viene rilevato o tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.) o nell'attivo circolante (voce C.III) mentre se è passivo direttamente tra i fondi per rischi ed oneri (B). La prima iscrizione o le variazioni del fair value, sono imputate in contropartita al conto economico (Rettifiche di attività e passività finanziarie voci D.18.d) per le rivalutazioni e D.19.d per le svalutazioni) oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente alla voce A.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (che può assumere quindi saldo sia positivo che negativo) e che sarà chiusa a conto economico, in corrispondenza della variazione dei flussi o del realizzarsi dell'operazione coperta.

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Nel bilancio in forma abbreviata, eventuali attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria di gruppo, confluiscono nel totale delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, se sono assimilate a un deposito bancario e se il rischio di perdita della controparte è insignificante. In caso negativo tale credito è rilevato nelle Immobilizzazioni finanziarie.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Nel bilancio in forma abbreviata, aggi e disaggi di emissione su nuovi prestiti, possono essere ancora rilevati in tale voce a meno che si sia optato per la valutazione al costo ammortizzato, caso in cui concorrono alla determinazione del costo del prestito a cui si riferiscono.

Titoli

La società non ha in carico titoli immobilizzati al 31/12/2020.

Partecipazioni

La società non ha alcuna partecipazione al 31/12/2020.

Azioni proprie

Non sono presenti azioni proprie al 31/12/2020.

Fondi per rischi e oneri

Non è previsto alcun fondo per rischi e oneri al 31/12/2020.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite ed anticipate in relazione a differenze temporanee fiscali sorte o annullate nell'esercizio, inclusi anche i riassorbimenti dovuti al venir meno delle stime pregresse o alle variazioni delle aliquote intervenute nel corso dell'esercizio.
- La voce che accoglie le imposte relative a esercizi precedenti, può anche rilevare dei proventi se alla chiusura di un contenzioso le imposte dovute siano inferiori rispetto al precedente stanziamento effettuato al fondo imposte.
- A questa voce si aggiungono Oneri e Proventi da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale, entrambi relativi a regimi fiscali di tipo opzionale.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando il processo produttivo dei beni è stato completato e si verifica il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà cioè il trasferimento dei rischi e benefici che, salvo eccezioni, si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Secondo la formulazione dell'OIC 12, tutte le rettifiche di ricavo sono portate a riduzione della voce ricavi dell'esercizio, incluse quelle relative agli esercizi precedenti, escluse solamente le rettifiche derivanti da errori rilevanti o da cambiamenti di principi contabili che devono essere imputate al patrimonio netto.

Operazioni in valuta

Le attività e le passività espresse in moneta estera, non immobilizzate, sono iscritte in bilancio in base al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8-bis.

Il risultato netto degli utili e delle perdite, derivanti dalla differenza tra il cambio alla data di effettuazione dell'operazione e quello alla data di chiusura dell'esercizio, sono stati imputati a conto economico alla voce C.17-bis Utili e Perdite su Cambi insieme agli utili e perdite su cambi relative ad operazioni concluse nell'esercizio.

L'eventuale utile netto, derivante dall'adeguamento del valore delle attività e delle passività al tasso di cambio di fine esercizio, secondo quanto disposto dall'art. 2426, n. 8-bis, in sede di approvazione del bilancio e conseguente prioritaria destinazione del risultato a riserva legale, verrà iscritto per la parte non assorbita dall'eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile fino al momento del successivo realizzo.

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)

Al 31/12/2020, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Accoglie i cespiti per i quali è probabile la vendita, alla luce delle iniziative intraprese (preventivi di vendita, corrispondenza, ecc.) e la cessione si dovrebbe concludere entro breve termine (entro il termine dell'esercizio successivo: per il 2020 entro il 2021). Il principio contabile OIC 16 prevede che la voce "Immobilizzazioni destinate alla vendita" sia collocata tra le rimanenze e i crediti. Il valore di iscrizione è pari al costo di acquisto o di produzione al netto del fondo e delle svalutazioni/rivalutazioni operate, occorre quindi sospendere l'ammortamento e non considerare l'immobilizzazione tra i cespiti.

Altre informazioni

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Le conseguenze della pandemia rientrano tra i fatti aziendali *di rilievo* competenza dell'esercizio, tuttavia i bilanci in corso al 31 dicembre 2020 possono essere redatti in continuità in virtù del disposto del comma 2 dell'articolo 38-quater della Legge n.77.

Come ben sapete in data 01/12/2020 si è perfezionata l'operazione di conferimento dalla conferente Casa di Cura Villa Valeria S.r.l. con atto ricognitivo di verificata condizione ai rogito del Notaio Avv. Francesca Parenti.

Con tale operazione la vostra società è divenuta finalmente operativa dal mese di dicembre.

Sono seguite le necessarie operazioni di verifica e implementazione per il rilancio dell'attività stessa, che per il primo esercizio hanno comportato un rilevante impegno economico e finanziario, rilevato nel risultato di esercizio, i cui frutti saranno apprezzabili già dall'esercizio 2021.

Rinvio dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio (Rif. art. 2364, comma 2, C.c.)

La società, ai sensi del D.L. 183/2020 convertito con Legge 21/2021 (G.U. 01/03/2021), ha beneficiato del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, nell'ambito della normativa emergenziale.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Sospensione degli ammortamenti

Con l'articolo 60, commi 7-bis/7-quinquies della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 (conversione del D.L.104/2020) il legislatore ha introdotto la facoltà di sospensione degli ammortamenti dei *beni materiali ed immateriali* iscritti nel bilancio del 2020 (a valere dai bilanci chiusi a partire dal 15 agosto 2020).

L'ammortamento può essere sospeso completamente o parzialmente, rimandando agli esercizi successivi la quota civilistica non rilevata nel 2020, quindi prolungando la vita utile del cespite di un anno e può riguardare tutti i cespiti, una categoria, una parte della categoria, fino al caso di un solo cespite.

Poiché si tratta di una facoltà inserita in un contesto normativo preordinato ad introdurre misure agevolative dovute alla pandemia, viene lasciata massima discrezionalità nelle scelte del redattore del bilancio a condizione che vi sia coerenza con le ragioni fornite in nota integrativa.

I soggetti che si avvalgono della facoltà, devono accantonare la parte corrispondente al maggior utile conseguito nell'esercizio, al netto delle eventuali imposte differite passive stanziare (Assonime 2/2021), ad una *riserva indisponibile*.

In caso di utili inferiori all'ammortamento sospeso, o in caso di perdite di esercizio, per alimentare la riserva indisponibile occorrerà attingere a riserve di utili o altre riserve preesistenti.

In loro assenza, la riserva indisponibile verrà integrata negli esercizi successivi.

La riserva tornerà ad essere *disponibile*, con gradualità, in ogni esercizio successivo in cui l'ammortamento sospeso verrà stanziato in bilancio e non dedotto fiscalmente.

A prescindere dall'imputazione a conto economico, gli ammortamenti sospesi sono pienamente riconosciuti:

- in deduzione dal reddito fiscale (ai sensi del DPR 917/86 - imposte sui redditi);
- in deduzione dal valore della produzione netta (ai sensi del D.Lgs 446/97- Irap).

La normativa contiene già la previsione di una sua possibile reiterazione negli esercizi successivi con D.Mef. essendo legata alla pandemia SARS-COV-2.

La Vostra società, al 31/12/2020, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti ex art. 60 L.126/2020.

Movimenti delle immobilizzazioni

Si indica, di seguito, la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Immateriali, Materiali e Finanziarie, con le movimentazioni avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio (Rif. art. 2427, comma 1 n.2, C.c.):

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	35.087	-	-	35.087
Valore di bilancio	35.087	0	0	35.087
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	2.304.257	873.636	21.772	3.199.665
Ammortamento dell'esercizio	61.473	68.750		130.223
Totale variazioni	2.242.784	804.886	21.772	3.069.442

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di fine esercizio				
Costo	2.509.229	2.841.792	21.772	5.372.793
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	231.358	2.036.906		2.268.264
Valore di bilancio	2.277.871	804.886	21.772	3.104.529

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Al 31/12/2020, non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel prospetto che segue viene riportato il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria, come richiesto dall'art. 2427 C.c, al punto 15.

	Numero medio
Impiegati	36
Operai	9
Totale Dipendenti	45

Il contratto di lavoro applicato è quello Sanitario

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Le somme corrisposte agli amministratori al 31/12/2020 si limitano ai compensi stabiliti con gli appositi verbali e che sono stati erogati a normali condizioni di mercato.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)

Al 31/12/2020, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare (Artt. 2427, c.1 n.20), 2447-septies e 2447-bis)

Al 31/12/2020 non sussistono patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Al 31/12/2020 non sussistono operazioni con parti correlate (cioè trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e la controllante, le controllate, controllate dalla medesima controllante, le collegate, le consociate, i manager, gli amministratori, i sindaci e gli azionisti di maggioranza, nonché i loro stretti familiari, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo o meno) concluse a condizioni diverse da quelle normali di mercato.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio (Rif. art.2427, comma 22-quater C.c.)

Ai sensi dell'art. 2427 comma 22-quater C.C., gli eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19 che continuano a verificarsi nei primi mesi del 2021, sono da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, tra la data della sua chiusura e la formale approvazione da parte dei soci. In merito agli eventuali effetti sulle valutazioni di bilancio, sono applicabili il paragrafo 2 e paragrafo 11 dell'OIC 29, per cui si ritiene che non si debba intervenire nei valori di bilancio al 31/12/2020 trattandosi di eventi di competenza dell'esercizio 2021, incluse le valutazioni da impairment test: in tal senso concordano anche Assonime e Fondazione Nazionale Commercialisti.

Si fa presente che dopo la chiusura dell'esercizio, sono avvenuti i seguenti fatti di rilievo, già descritti nella parte iniziale della presente nota integrativa.

Si ritengono fatti di rilievo quelli di importanza tale che la loro omissione potrebbe compromettere la possibilità di eseguire corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate in capo ai destinatari del bilancio.

Non costituiscono fatti di rilievo, fatti che indicano situazioni di competenza dell'esercizio successivo a quello oggetto del bilancio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

La società al 31/12/2020 non rileva strumenti finanziari derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

Nei prospetti che seguono, ai sensi dell'art. 2428 Cod.Civ. sulla Relazione di gestione, vengono inserite le informazioni circa:

- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

La compilazione di tali prospetti, nel caso di opzione per la nota integrativa abbreviata, consente di evitare la compilazione della relazione sulla gestione.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche

Nel corso del 2020, l'impresa non ha percepito sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi o aiuti economici di qualunque genere dalla pubblica amministrazione oppure li ha percepiti per *importi inferiori ai 10.000 euro*.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Premesso che la Vostra società, nel 2020, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti ex art. 60 L.126 /2020 (che comporterebbe la valorizzazione di una riserva indisponibile) alla luce del risultato di esercizio al 31/12 /2020, si propone la seguente destinazione:

Riporto a nuovo della perdita di esercizio.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

L'art. 6 del D.L. liquidità modificato dalla Legge di Bilancio (art. 6 c.4 D.L. 23/2020 integrato dall'art.1 comma 266 della Legge 30.12.2020 n. 178) limitatamente alle *perdite* emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020, dispone la non applicabilità degli articoli 2446, 2447, 2482-bis e ter, 2484 e 2545-duodecies Cod.Civ., che imporrebbero agli amministratori di intervenire per lo scioglimento della società a causa della riduzione o perdita del capitale sociale, qualora i soci non avessero deliberato l'aumento del capitale per la copertura delle perdite o la trasformazione della società.

Il termine entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, è posticipato al quinto esercizio successivo quello corrente (2025) e in tale ultimo esercizio si dovrà provvedere a ridurre il capitale sociale se necessario.

Un'altra disposizione introdotta dalla legge di stabilità, ad integrazione della precedente, è che le perdite oggetto di tale deroga, devono essere distintamente indicate nella Nota Integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. Tale previsione, ha -di fatto- gli stessi effetti che produrrebbe l'introduzione di una nuova tabella da parte della tassonomia.

La Vostra società, al 31.12.2020, si trova nelle condizioni previste dalla normativa, di conseguenza l'informazione sulle perdite, è resa attraverso il seguente prospetto:

Perdita esercizio 2020	Inizio Esercizio A	Incrementi B	Decrementi C	Altro D	Fine Esercizio (A+B-C+/-D)
movimenti 2020		2.033.628	0	0	2.033.628
movimenti 2021	0	0	0	0	0
movimenti 2022	0	0	0	0	0
movimenti 2023	0	0	0	0	0
movimenti 2024	0	0	0	0	0
movimenti 2025	0	0	0	0	0

Nota integrativa, parte finale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sig. Putti Massimo

Dichiarazione di conformità del bilancio

Sottoscrizione fatta dal professionista

Il sottoscritto Roberto Pennacchietti, in qualità di Professionista incaricato, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.